



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e  
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**  
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) – [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

**N.I. 67/2020**

**Agli Associati Comufficio  
Loro Sedi**

Milano, 20 maggio 2020

**Oggetto: D.L. n.34 del 19 maggio 2020 – principali disposizioni economiche e tributarie**

In data di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.34/2020 denominato "Rilancio" contenente, tra le altre, disposizioni in materia economica e tributaria.

Di seguito in sintesi le principali novità di interesse, a cura del nostro consulente Dr. A. Manazza, afferenti gli argomenti trattati dal provvedimento, che potranno tuttavia essere soggette a modifica in sede di approvazione parlamentare:

- 1) Disposizioni in materia di versamenti Irap;
- 2) Contributi a fondo perduto;
- 3) Indennizzi una tantum;
- 4) Credito di imposta per l'adeguamento delle attività aperte al pubblico;
- 5) Credito di imposta per la sanificazione;
- 6) Incentivi fiscali ambientali (ecobonus);
- 7) Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto o in credito d'imposta cedibile;
- 8) Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni – proroga;
- 9) Altre disposizioni fiscali diverse.

Con i migliori saluti.

*Segreteria Comufficio*

Aderente a



Premio E-proc



***D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – principali disposizioni economiche e tributarie***

***Nota a cura del Dr. Manazza***

**1) Disposizioni in materia di versamenti Irap:** per le imprese con ricavi annui non superiori a 250 milioni di euro è cancellato il versamento Irap dovuto a saldo per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto Irap relativa al periodo d'imposta successivo (2020) nella misura del 40%. Rimangono integralmente dovuti gli acconti di imposta sull'esercizio 2019, nonché il secondo acconto d'imposta sull'esercizio successivo (2020) nella sola misura del 60%, con scadenza al 30 novembre 2020. L'applicazione della norma è esclusa per banche, compagnie di assicurazione, società ed enti finanziari (comprese le Holding Industriali), Amministrazioni ed Enti pubblici.

**2) Contributi a fondo perduto:** per le imprese ed i lavoratori autonomi, esclusi i soggetti beneficiari dell'indennizzo una-tantum di cui al punto successivo e le professioni ordinistiche, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, è concesso un contributo a fondo perduto sulla differenza decrementale di fatturato nei seguenti termini:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente all'entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti con esercizio solare);
  - 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente;
  - 10% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente;
- Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito di calo del fatturato. In ogni caso il contributo (che non sarà tassato) è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche ed a 2.000 euro per i soggetti diversi. Le modalità di richiesta del contributo (che sarà comunque telematica anche tramite intermediario AE) saranno definite da un emanando Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**3) Indennizzi una tantum:** per gli iscritti alla Gestione separata Inps (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) sia liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 che lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, è confermata l'indennità una-tantum (automatica) anche per il mese di aprile pari a 600 euro. Per il mese di maggio tale indennità è invece riconosciuta per l'importo di 1.000 euro nel caso in cui si sia verificata una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto all'omologo periodo dell'anno precedente, applicando il principio di cassa. I richiedenti dovranno a tale titolo presentare apposita domanda telematica all'INPS.

Credito di imposta sui canoni di locazione immobiliare non abitativa: è introdotto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, un credito d'imposta nella misura del 60% dei canoni di locazione o di leasing immobiliare non abitativo corrisposti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per poter usufruire del credito d'imposta occorrerà che il soggetto locatario abbia:

- ricavi non superiori a 5.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i contribuenti con esercizio solare);
- subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento (marzo o aprile o maggio 2020) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il credito d'imposta (che non sarà tassato) potrà essere alternativamente utilizzato in compensazione nel Mod.F24 ovvero nella dichiarazione dei redditi del periodo corrente d'imposta (2020 da presentare nel 2021) ovvero potrà essere ceduto al locatore od alla società di leasing a fronte di uno sconto di pari importo sul canone da versare. Il credito è inoltre cedibile ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative saranno specificate in un apposito provvedimento da emanare da parte del Direttore dell'Agenzia Entrate.

Fondata nel 1945

**4) Credito di imposta per l'adeguamento delle attività aperte al pubblico:** è introdotto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro, per adeguare gli ambienti di lavoro ed i processi produttivi alle misure di contenimento del virus Covid-19.

Le spese ammesse potranno riguardare le seguenti categorie di acquisto:

- Interventi edilizi necessari al rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- Acquisto di arredi di sicurezza;
- Investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

I soggetti aventi diritto al credito e gli acquisti ammissibili all'agevolazione saranno specificamente individuati da apposito Decreto congiunto del Ministro Sviluppo Economico e del Mef.

Il credito d'imposta in questione è cumulabile con ulteriori agevolazioni o credito d'imposta per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 solo in compensazione mediante Mod.F24. Il credito è inoltre cedibile ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative saranno specificate in un apposito provvedimento da emanare da parte del Direttore dell'Agenzia Entrate.

**5) Credito di imposta per la sanificazione:** è introdotto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 60.000 euro, per la sanificazione anti Covid-19.

Le spese ammesse potranno riguardare le seguenti categorie di acquisto:

- Interventi di sanificazione degli ambienti lavorativi e degli strumenti di lavoro;
- Acquisto di qualsiasi dispositivo di protezione individuale (DPI);
- Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- Acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti;
- Acquisto di dispositivi di distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta in questione (che non sarà tassato) è cumulabile con ulteriori agevolazioni o credito d'imposta per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile in compensazione nel Mod.F24 ovvero nella dichiarazione dei redditi del periodo corrente d'imposta (2020 da presentare nel 2021). Il credito è inoltre cedibile ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità attuative saranno specificate in un apposito provvedimento da emanare da parte del Direttore dell'Agenzia Entrate.

**6) Incentivi fiscali ambientali (ecobonus):** in riferimento alle seguenti spese per interventi sostenute da persone fisiche su edifici adibiti ad abitazione principale, ovvero da condomini sulle parti comuni, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

- isolamento termico esterno degli edifici, fino a 60.000 euro per unità immobiliare;
- impianti di climatizzazione invernale, riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, fino a 30.000 euro per unità immobiliari;
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, fino a 48.000 euro;
- interventi antisismici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

È riconosciuta una detrazione d'imposta pari al 110% della spesa sostenuta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. L'importo può essere ceduto a terzi ovvero oggetto di sconto da parte del fornitore.

**7) Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto o in credito d'imposta cedibile:** in riferimento alle seguenti spese per interventi sostenute nel 2020 e nel 2021:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16-bis del TUIR;
- efficienza energetica di cui al DL 63/2013;
- misure antisismiche di cui al DL 63/2013;
- recupero o restauro delle facciate degli edifici di cui alla L.160/2019;

Aderente a

Premio E-proc

Fondata nel 1945

- installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, i contribuenti potranno optare, in alternativa all'utilizzo diretto della correlata detrazione d'imposta, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore ovvero alla trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di cessione a terzi (tra cui banche ed intermediari finanziari) del medesimo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel Mod.F24 ovvero nella dichiarazione dei redditi del periodo corrente d'imposta (2020 da presentare nel 2021), con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata usufruita la detrazione d'imposta. Le modalità attuative saranno specificate in un apposito provvedimento da emanare da parte del Direttore dell'Agenzia Entrate.

**8) Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni - proroga:** vengono riaperti i termini (con scadenza al 30 settembre 2020) rivolti a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, per la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Nel dettaglio:

- Partecipazioni non negoziate e detenute al di fuori del regime d'impresa: ai fini della determinazione delle plusvalenze con riferimento a titoli, quote o diritti non negoziati e detenuti al di fuori del regime d'impresa alla data del 1 luglio 2020, può essere considerato, in luogo del valore di acquisto o sottoscrizione, il corrispondente valore attribuito alla frazione di patrimonio netto posseduta definito da una perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (dottore commercialista, ragioniere o revisore contabile).

Il valore affrancato definito dalla perizia è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al 11% per le partecipazioni. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata in 3 rate annuali di pari importo, con interessi di dilazione pari al 3% su base annua.

- Aree fabbricabili ed agricole: ai fini della determinazione delle plusvalenze con riferimento ad aree edificabili ed agricole detenute alla data del 1 luglio 2020 (e non costituenti beni-merce), può essere considerato, in luogo del valore di acquisto, il valore definito da una perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agrotecnico od agronomo).

Il valore affrancato definito dalla perizia è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al 11%.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materie di Iva ed accise: sono soppresse le clausole di salvaguardia che a decorrere dal 1 gennaio 2021 avrebbero determinato aumenti automatici delle aliquote Iva e delle accise sui carburanti.

## 9) Altre disposizioni fiscali diverse:

- **installazione dei Registratori Telematici:** il regime di moratoria delle sanzioni in scadenza al 30 giugno 2020, per i soggetti obbligati che ancora non hanno attivato un Registratore di cassa abilitato all'invio telematico dei corrispettivi, è differito al 1 gennaio 2021; resta fermo che per beneficiare della non applicazione delle sanzioni l'esercente o l'artigiano dovrà provvedere a "memorizzare" i dati mediante emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale ed a trasmetterli telematicamente (direttamente o tramite intermediario) entro la fine del mese successivo all'Agenzia delle entrate mediante l'apposita procedura web;

- **lotteria dello scontrino:** l'avvio della lotteria è prorogato dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021;

- **trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:** il termine del 1 luglio 2020, a decorrere dal quale le farmacie e gli altri operatori sanitari avrebbero dovuto inviare i dati dei corrispettivi al Sistema TS mediante uno specifico file XML prodotto dal Registratore Telematico, è prorogato al 1 gennaio 2021;

- **dichiarazione precompilata IVA:** La dichiarazione precompilata IVA sarà resa disponibile dall'Agenzia delle entrate con riferimento alle operazioni che saranno effettuate dai contribuenti a partire dal 1 gennaio 2021;

- **limite annuo dei crediti compensabili tramite Mod.F24:** a decorrere dal 2020 è elevato a 1.000.000 euro per contribuente.

- **superammortamento 2019:** viene esteso dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni strumentali pagati in acconto per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2019.

- **IMU e Tosap:** viene soppressa la prima rata IMU in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili D/2 (alberghi e pensioni) a condizione che i possessori degli stessi siano anche

Aderente a

Premio E-proc



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e  
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) – [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

**Fondata nel 1945**

gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali. E' inoltre sospesa la Tosap fino al 31 ottobre per imprese di pubblico esercizio (bar e ristoranti) titolari di concessioni per utilizzo di suolo pubblico.

– **sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento:** per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020;

– **sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo:** si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;

– **proroga dei termini per notifiche atti fiscali:** gli atti fiscali per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9.3.2020 ed il 31.12.2020, sono notificati non prima del 1.1.2021 e fino al 31.12.2021.

Aderente a



Premio E-proc

